



CITTÀ DI TREIA

(Provincia di Macerata)

Regolamento

per la disciplina del trattamento dei dati personali

acquisiti mediante impianto di videosorveglianza

di contesto e lettura targhe attivato nel territorio

urbano del Comune di Treia

Approvato con deliberazione C.C. n. .. del .././2020, esecutivo dal .././2020

INDICE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- ART. 1 - OGGETTO**
- ART. 2 - NORME DI RIFERIMENTO E PRINCIPI GENERALI**
- ART. 3 - DEFINIZIONI**
- ART. 4 - FINALITÀ**
- ART. 5 - INFORMATIVA**

CAPO II- SOGGETTI

- ART. 6 -TITOLARE**
- ART. 7 - RESPONSABILI DEI DATI TRATTATI**
- ART. 8 - SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**
- ART. 9 - SOGGETTI ESTERNI**

CAPO III - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- ART. 10 - MODALITÀ DI RACCOLTA, TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE DEI DATI**
- ART. 11 - UTILIZZO DI PARTICOLARI SISTEMI MOBILI**
- ART. 12 - DIRITTI DELL'INTERESSATO**

CAPO IV- MISURE DI SICUREZZA

- ART. 13 - SICUREZZA DEI DATI**
- ART. 14 - ACCESSO ALLE CENTRALI DI CONTROLLO**
- ART. 15 - ACCESSO AGLI IMPIANTI E AI DATI**

CAPO V- SISTEMI INTEGRATI DI VIDEOSORVEGLIANZA

- ART. 16 - SISTEMA INTEGRATO DI VIDEOSORVEGLIANZA TRA PUBBLICO E PRIVATO**

CAPO VI - TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

- ART. 17 - MEZZI DI RICORSO, TUTELA AMMINISTRATIVA E TUTELA GIURISDIZIONALE**
- ART. 18 - DIRITTO AL RISARCIMENTO, RESPONSABILITÀ E DANNI CAGIONATI PER EFFETTO DEL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI**

CAPO VII - DISPOSIZIONI FINALI

- ART. 19 - PROVVEDIMENTI ATTUATIVI**
- ART. 20 - ENTRATA IN VIGORE**

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza attivati nel territorio del Comune di Treia e garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante sistemi di videosorveglianza gestiti ed impiegati dal Comune di Treia nel territorio comunale, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.

2. L'installazione e l'attivazione del sistema di videosorveglianza non richiede l'esame preventivo del Garante della privacy, ma è sufficiente che il trattamento dei dati personali effettuato tramite tale tipo di impianto per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali avvenga previa informativa alle persone che stanno per accedere nell'area videosorvegliata, utilizzando a tale fine il modello di segnaletica semplificata predisposto dall'Autorità Garante della privacy e siano adottate idonee misure di sicurezza.

3. In particolare, il presente regolamento:

- a) definisce le modalità di utilizzo degli impianti di videosorveglianza;
- b) disciplina gli adempimenti, le garanzie e le tutele per il legittimo e pertinente trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza;

4. Gli impianti di videosorveglianza attivati nel Comune di Treia nello specifico e per funzionalità:

- a) riprendono e registrano immagini che permettono di identificare in modo diretto o indiretto le persone riprese;
- b) consentono riprese video e fotografiche;

5. Il sistema di videosorveglianza del Comune di Treia è integrato con le apparecchiature di rilevazione delle targhe dei veicoli in transito, apposte nei punti considerati nevralgici per il controllo dei flussi veicolari in base a valutazioni effettuate in sinergia con la locale Stazione dei Carabinieri, ai fini della sicurezza urbana. La disciplina relativa al trattamento dei dati di cui al presente regolamento si applica a tali apparecchi, in quanto e nei limiti in cui consentono la ripresa delle immagini e la registrazione dei dati alfanumerici contenuti nelle targhe veicolari.

6. L'utilizzo di dispositivi elettronici per la rilevazione di violazioni al Codice della strada, in considerazione della peculiarità dei fini istituzionali perseguiti, non è assoggettato alla disciplina di cui al presente regolamento, ma alle disposizioni dettate dal Garante della privacy nel decalogo dell'8 aprile 2010 al paragrafo 5.3, nonché dalla specifica normativa di settore.

Art. 2 - Norme di riferimento e principi generali

1. Per tutto quanto non dettagliatamente disciplinato dal presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dal:

- Regolamento generale sulla protezione dei dati del 27 aprile 2016 relativo *“alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”*;
- Direttiva UE 2016/680 del 27 aprile 2016 relativa *“alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio”*;
- D.P.R. 15 gennaio 2018, n. 15 *“Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia”*;

- Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali in materia di videosorveglianza dell'8 aprile 2010 (G.U. n. 99 del 29/04/2010);
- Decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, recante *“Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città”*;

2. La videosorveglianza in ambito comunale si fonda sui principi applicabili al trattamento di dati personali di cui all'articolo 5 del Regolamento generale sulla protezione dei dati del 27 aprile 2016 e, in particolare:

- **Principio di liceità** – Il trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è lecito allorché è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento in ossequio al disposto di cui all'articolo 6, Paragrafo 1, lettera e), del Regolamento generale sulla protezione dei dati del 27 aprile 2016. La videosorveglianza comunale, pertanto, è consentita senza necessità di consenso da parte degli interessati.
- **Principio di necessità** – In applicazione dei principi di pertinenza, adeguatezza e limitazione dei dati (c.d. minimizzazione dei dati) di cui all'articolo 5, Paragrafo 1, lettera c), del Regolamento generale sulla protezione dei dati del 27 aprile 2016, il sistema di videosorveglianza, i sistemi informativi ed i programmi informatici utilizzati sono configurati per ridurre al minimo l'utilizzazione di dati personali e identificativi in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità. Pertanto, deve essere escluso ogni uso superfluo, nonché evitati eccessi e ridondanze nei sistemi di videosorveglianza. Inoltre, qualora non sia necessario individuare le persone, i sistemi devono essere configurati, già in origine, in modo da poter impiegare solo i dati anonimi, con riprese di insieme e il software utilizzato deve preventivamente essere impostato per cancellare periodicamente ed autonomamente i dati registrati.
- **Principio di proporzionalità** – La raccolta e l'uso delle immagini devono essere proporzionali agli scopi perseguiti. In applicazione dei principi di proporzionalità e di necessità, nel procedere alla commisurazione tra la necessità del sistema di videosorveglianza e il grado di rischio concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorra un'effettiva esigenza di deterrenza. Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili. Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci altri idonei accorgimenti quali controlli da parte di addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi, abilitazioni agli ingressi. La proporzionalità va valutata in ogni fase o modalità del trattamento. Nell'uso delle apparecchiature volte a riprendere, per i legittimi interessi indicati, aree esterne ed edifici, il trattamento deve essere effettuato con modalità tali da limitare l'angolo di visuale all'area effettivamente da proteggere.
- **Principio di finalità** – Ai sensi dell'articolo 5, Paragrafo 1, lettera b), del Regolamento generale sulla protezione dei dati del 27 aprile 2016, i dati personali sono raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità. È consentita, pertanto, la videosorveglianza come misura complementare volta a migliorare e garantire la sicurezza urbana.

Art. 3 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende:

- per «**dato personale**», qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo

come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;

- per «**trattamento**», qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
- per «**profilazione**», qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica;
- per «**pseudonimizzazione**», il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile;
- per «**titolare del trattamento**», la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri;
- per «**responsabile del trattamento**», la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;
- per «**incaricato del trattamento**», la persona fisica che abbia accesso a dati personali;
- per «**interessato**», la persona fisica identificata o identificabile cui si riferiscono i dati personali oggetto di trattamento;
- per «**terzo**», la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che non sia l'interessato, il titolare del trattamento, il responsabile del trattamento e le persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile;
- per «**violazione dei dati personali**», la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;
- per «**comunicazione**», il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- per «**diffusione**», il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- per «**dato anonimo**», il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile.

Art. 4 – Finalità

1. Le finalità di utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento sono conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Treia dalla legge 7 marzo 1986, n. 65 sull'ordinamento della Polizia Locale, dalla legge Regione Marche 17

febbraio 2014, n. 1, dallo statuto e dai regolamenti comunali, nonché dal decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito in legge 13 aprile 2017, n. 48 *“Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città”* e dalle altre disposizioni normative applicabili al Comune di Treia. In particolare, l'uso di impianti di videosorveglianza è strumento per l'attuazione di un sistema integrato di politiche per la sicurezza urbana, di cui alle fonti normative sopra citate, secondo protocolli d'intesa.

2. L'utilizzo degli impianti di videosorveglianza è finalizzato a:

- a) prevenire e reprimere atti delittuosi, attività illecite ed episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale, al fine di garantire maggiore sicurezza ai cittadini nell'ambito del più ampio concetto di “sicurezza urbana” di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 14/2017 e delle attribuzioni del Sindaco in qualità di Autorità locale di cui all'articolo 50 e di Ufficiale di governo di cui all'articolo 54, comma 4 e 4-bis, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni;
- b) prevenire e reprimere ogni tipo di illecito, di natura penale o amministrativa, in particolare legato a fenomeni di degrado e abbandono di rifiuti e svolgere i controlli volti ad accertare e sanzionare le violazioni dell'ordinanza sindacale n. 166 del 30/11/2009 e successive modificazioni e integrazioni, istitutiva del servizio di raccolta differenziata nel Comune di Treia;
- c) vigilare sull'integrità, sulla conservazione e sulla tutela del patrimonio pubblico e privato;
- d) tutelare l'ordine, il decoro e la quiete pubblica;
- e) controllare aree specifiche del territorio comunale;
- f) attivare uno strumento operativo di protezione civile sul territorio comunale.

3. Il sistema di videosorveglianza in uso presso il Comando di Polizia Locale di Treia è di tipo “integrato”, consentendo, previo assenso dell'Amministrazione comunale e protocolli d'intesa che lo formalizzano, il potenziale uso condiviso con il Comando Stazione Carabinieri di Treia ed eventualmente con altre Forze dell'ordine presenti sul territorio comunale, quale strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell'azione di polizia su tutto il territorio.

4. La possibilità di avere in tempo reale dati e immagini costituisce uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dei compiti che la Polizia Locale svolge quotidianamente nell'ambito delle proprie competenze istituzionali; attraverso tali strumenti si perseguono finalità di tutela della popolazione e del patrimonio comunale, garantendo, quindi, un elevato grado di sicurezza nei luoghi di maggiore aggregazione, nelle zone più appartate, nei siti di interesse storico, artistico e culturale, negli edifici pubblici, nel centro storico, negli ambienti in prossimità delle scuole adottando tutte le garanzie a tutela dei minori e nelle strade ad intenso traffico veicolare.

5. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, gli impianti di videosorveglianza non possono essere utilizzati per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'Amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati.

6. Gli impianti di videosorveglianza non possono essere utilizzati per l'irrogazione da remoto di sanzioni per infrazioni al Codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e ss.mm.ii.), consentendo l'accertamento di violazioni agli articoli 80 e 193 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni rilevate e contestate dagli organi di polizia stradale contestualmente al transito del veicolo oggetto della rilevazione, secondo le disposizioni di cui agli articoli 200 e 201 del vigente Codice della strada.

Art. 5 – Informativa

1. Gli interessati devono essere sempre informati che stanno per accedere in una zona videosorvegliata, ciò anche nei casi di eventi e in occasione di spettacoli pubblici.

2. A tal fine, l'Ente utilizzerà lo stesso modello semplificato di informativa "minima", indicante il titolare del trattamento e la finalità perseguita, riportato nell'allegato n. 1 del

Provvedimento in materia di videosorveglianza del Garante per la protezione dei dati personali dell'8/04/2010 e di seguito richiamato:



3. L'Ente, in particolare, si obbliga ad affiggere la richiamata segnaletica permanente nelle strade e nelle piazze in cui sono posizionate le telecamere.

4. La segnaletica deve essere collocata prima del raggio di azione della telecamera, anche nelle sue immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con gli impianti; la stessa deve avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile in ogni condizione di illuminazione ambientale, anche quando il sistema di videosorveglianza sia eventualmente attivo in orario notturno.

5. In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'area e alle modalità delle riprese, andranno installati più cartelli informativi.

6. L'Ente, nella persona del responsabile dei dati trattati, si obbliga ad informare la comunità cittadina dell'avvio del trattamento dei dati personali, con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, dell'eventuale incremento dimensionale dell'impianto stesso e dell'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, con un anticipo di giorni dieci, mediante mezzi di diffusione locale.

7. L'informativa di cui sopra non è dovuta nel caso di utilizzo di telecamere a scopo investigativo a tutela dell'ordine e sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione di reati.

8. Nel caso in cui la disposizione dei cartelli informativi sia sproporzionata alle finalità del trattamento dovuto ad un controllo di una zona di ampia dimensione, si provvederà ad informare i soggetti interessati tramite apposita diffusione sul sito istituzionale della zona soggetta al trattamento.

CAPO II - SOGGETTI

Art. 6 – Titolare

1. Il Comune di Treia è titolare del trattamento dei dati personali acquisiti mediante utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento. A tal fine il Comune di Treia è rappresentato dal Sindaco, a cui compete ogni decisione circa le modalità del trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza.

2. Il Sindaco, in qualità di rappresentante del titolare del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza:

- a) definisce le linee organizzative per l'applicazione della normativa di settore;
- b) effettua le notificazioni al Garante per la protezione dei dati personali;
- c) nomina i responsabili dei dati trattati acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza, impartendo istruzioni ed assegnando compiti e responsabilità;
- d) detta le linee guida di carattere fisico, logico ed organizzativo per la sicurezza del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza;

e) vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni impartite.

Art. 7 – Responsabili dei dati trattati

1. Il Comandante del Corpo di Polizia Locale di Treia, o un diverso soggetto individuato dal Sindaco, sono designati quali responsabile dei dati personali trattati mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento. La nomina è effettuata con atto del Sindaco, nel quale sono analiticamente specificati i compiti affidati ai responsabili. In particolare:

- il responsabile del trattamento, o suo delegato, individuerà e nominerà con propri atti i soggetti autorizzati al trattamento impartendo loro apposite istruzioni organizzative e operative per il corretto, lecito, pertinente e sicuro trattamento dei dati in ossequio alle previsioni di cui all'articolo 29 del Regolamento generale sulla protezione dei dati del 27 aprile 2016; detti soggetti saranno opportunamente istruiti e formati da parte del responsabile del trattamento con riferimento alla tutela del diritto alla riservatezza nonché alle misure tecniche e organizzative da osservarsi per ridurre i rischi di trattamenti non autorizzati o illeciti, di perdita, distruzione o danno accidentale dei dati;
- il responsabile provvede a rendere l'informativa "*minima*" agli interessati secondo quanto definito al precedente articolo 5 del presente regolamento;
- il responsabile, o suo delegato, verifica e controlla che il trattamento dei dati effettuato mediante sistema di videosorveglianza sia realizzato nel rispetto dei principi di cui all'articolo 5 del Regolamento generale sulla protezione dei dati del 27 aprile 2016 e, in particolare, assicura che i dati personali siano trattati in modo lecito, corretto e trasparente; garantisce, altresì, che i dati personali siano raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime e successivamente trattati in modo non incompatibile con tali finalità;
- il responsabile assicura che i dati personali siano adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
- il responsabile, tenuto conto dello stato dell'arte, della natura, dell'oggetto, del contesto, delle finalità del trattamento e, in particolar modo, del rischio di probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, adotta tutte le misure tecniche ed organizzative necessarie per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento generale sulla protezione dei dati del 27 aprile 2016;
- il responsabile assiste il titolare al fine di consentire allo stesso di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al Capo III del Regolamento generale sulla protezione dei dati del 27 aprile 2016;
- il responsabile assiste il titolare nel garantire il rispetto degli obblighi di sicurezza, mettendo in atto misure tecniche e organizzative adeguate in grado di assicurare permanentemente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento; qualora a ciò non possa provvedere immediatamente e con i mezzi assegnati, è responsabile della formale e tempestiva formulazione della proposta di adozione delle misure necessarie nei confronti dell'Ente;
- il responsabile garantisce l'adozione di adeguate misure di sicurezza in grado di assicurare il tempestivo ripristino della disponibilità dei dati e l'accesso agli stessi in caso di incidente fisico o tecnico; qualora a ciò non possa provvedere immediatamente e con i mezzi assegnati, è responsabile della formale e tempestiva formulazione della proposta di adozione delle misure necessarie nei confronti dell'Ente;
- il responsabile assicura l'adozione di procedure volte a testare, verificare e valutare costantemente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative adottate al fine di garantire la sicurezza del trattamento;
- il responsabile assiste il titolare nelle eventuali procedure di notifica di violazione dei dati personali al Garante per la protezione dei dati personali e di comunicazione di violazione dei dati personali all'interessato ai sensi degli articoli 33 e 34 del Regolamento generale sulla

- protezione dei dati del 27 aprile 2016;
- il responsabile affianca il titolare, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 30, paragrafo 1, del Regolamento generale sulla protezione dei dati del 27 aprile 2016, nell'istituzione e aggiornamento del Registro delle attività di trattamento, tenuto in forma scritta, anche in formato elettronico;
 - il responsabile garantisce che il responsabile della protezione dei dati designato dal titolare del trattamento sia tempestivamente e adeguatamente coinvolto in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali e si impegna ad assicurargli l'affiancamento necessario per l'esecuzione dei suoi compiti;
 - il responsabile mette a disposizione del titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa e per consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal titolare o da altro soggetto incaricato;
 - il responsabile è responsabile della custodia e del controllo dei dati personali di competenza affinché sia ridotto al minimo il rischio di distruzione o perdita dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
 - il responsabile assicura che i soggetti autorizzati si attengano, nel trattamento dei dati, al perseguimento delle finalità per le quali il trattamento è consentito e garantisce che vengano compiute, in relazione a tale trattamento, solo le operazioni strettamente necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali;
 - il responsabile garantisce la tempestiva emanazione, per iscritto, di direttive ed ordini di servizio rivolti al personale autorizzato con riferimento ai trattamenti realizzati mediante l'impianto di videosorveglianza dell'Ente, previo consulto del responsabile della protezione dei dati, necessari a garantire il rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali;
 - il responsabile vigila sul rispetto, da parte dei soggetti autorizzati, degli obblighi di corretta e lecita acquisizione dei dati e di utilizzazione degli stessi.

Art. 8 – Soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali

1. Il Comandante del Corpo di Polizia Locale di Treia o i diversi soggetti individuati dal Sindaco autorizzano dei soggetti in numero sufficiente a garantire il trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento. L'autorizzazione è effettuata con atto scritto, nel quale sono analiticamente specificati i compiti affidati ai soggetti autorizzati e le prescrizioni per il corretto, lecito, pertinente e sicuro trattamento dei dati. I soggetti autorizzati sono designati tra gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale o di altro settore dell'Ente per specifiche competenze (videosorveglianza ambientale), che, per esperienza, capacità e affidabilità, forniscono idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.

2. I soggetti autorizzati hanno l'obbligo, a tutela della privacy:

- per l'accesso alle banche dati informatiche, utilizzare sempre le proprie credenziali di accesso personali, mantenendole riservate, evitando di operare su terminali altrui e avendo cura di non lasciare aperto il sistema operativo con la propria password inserita in caso di allontanamento anche temporaneo dal posto di lavoro, al fine di evitare trattamenti non autorizzati e di consentire sempre l'individuazione dell'autore del trattamento;
- conservare i supporti informatici contenenti dati personali in modo da evitare che detti supporti siano accessibili a persone non autorizzate al trattamento dei dati medesimi;
- mantenere la massima riservatezza sui dati personali dei quali si venga a conoscenza nello svolgimento delle funzioni istituzionali;
- custodire e controllare i dati personali affinché siano ridotti i rischi di distruzione o perdita anche accidentale degli stessi, accesso non autorizzato o trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
- evitare di creare banche dati nuove senza autorizzazione espressa del responsabile dei dati

trattati;

- mantenere assoluto riserbo sui dati personali di cui vengano a conoscenza in occasione dell'esercizio delle proprie mansioni;
- conservare i dati rispettando le misure di sicurezza predisposte dall'Ente;
- fornire al responsabile dei dati trattati ed al responsabile della protezione dei dati, a semplice richiesta e secondo le modalità indicate da questi, tutte le informazioni relative all'attività svolta, al fine di consentire una efficace attività di controllo.

3. Tra i soggetti autorizzati al trattamento verranno individuati, con l'atto di nomina, le persone cui è affidata la custodia e la conservazione delle chiavi di accesso alla sala operativa e agli armadi per la conservazione dei supporti magnetici.

4. I soggetti autorizzati devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alla istruzione del titolare o del responsabile.

5. L'utilizzo degli apparecchi di ripresa da parte dei soggetti autorizzati al trattamento dovrà essere conforme ai limiti indicati dal presente regolamento come eventualmente modificato e integrato.

6. Eventuali soggetti che svolgono fra il personale dell'Ente mansioni di amministratore di sistema verranno appositamente designati da soggetti aventi titolo di rappresentare negli specifici contesti il titolare del trattamento.

Art. 9 - Soggetti esterni

1. Il responsabile dei dati trattati, che svolge mansioni di coordinamento nell'ambito del trattamento dei dati, è autorizzato a ricorrere a responsabili esterni del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate che assicurino la tutela dei diritti dell'interessato, in tutti i casi in cui egli, per la gestione/assistenza del sistema di videosorveglianza, faccia ricorso a soggetti esterni ai quali affidare incarichi, servizi, lavori, forniture o consulenze che comportino un trattamento di dati per conto dell'Ente.

2. In questi casi, il responsabile dei dati trattati procederà a disciplinare i trattamenti da parte del responsabile esterno mediante contratto ovvero altro atto giuridico che vincoli il responsabile esterno del trattamento al rispetto delle cautele di sicurezza di cui al Regolamento generale sulla protezione dei dati del 27 aprile 2016. Qualora tra le mansioni del responsabile esterno rientrino anche compiti relativi all'amministrazione di sistemi informatici, la designazione prevederà anche gli aspetti di competenza in ottemperanza alle prescrizioni in materia di amministratore di sistema.

CAPO III - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 10 - Modalità di raccolta, trattamento e conservazione dei dati

1. L'installazione delle telecamere avviene esclusivamente nei luoghi pubblici (strade, piazze, immobili) in conformità all'elenco dei siti di ripresa predisposto dall'Amministrazione comunale ai sensi del successivo articolo 19.

2. L'utilizzo del brandeggio da parte dei soggetti autorizzati avviene nel rispetto dei limiti previsti dal presente regolamento.

3. L'attività di videosorveglianza deve raccogliere solo dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando solo immagini indispensabili, limitando l'angolo di visuale delle riprese, evitando (quando non strettamente indispensabili) immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti.

4. Le telecamere di cui al precedente comma 1 consentono, tecnicamente, riprese video e fotografiche a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero in caso contrario.

5. Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone fisiche che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato. I segnali video delle unità di ripresa sono inviati presso la sede del Corpo di Polizia Locale di Treia o datacenter individuato appositamente dove sono registrati su appositi server. Il segnale è successivamente rilanciato alle centrali operative del Corpo di Polizia Locale di Treia, del Comando Stazione Carabinieri Treia o altre Forze dell'ordine a ciò autorizzate, previo assenso dell'Amministrazione comunale e sulla base di specifici protocolli d'intesa. In queste sedi, le immagini sono visualizzate su monitor e hardware client appositamente configurato. L'impiego del sistema di videoregistrazione è necessario per ricostruire l'evento, ai fini del soddisfacimento delle finalità di cui all'articolo 4 del presente regolamento.

6. I dati personali oggetto di trattamento sono:

- trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- raccolti e registrati per le finalità di cui all'articolo 4 del presente regolamento e resi utilizzabili in altre operazioni di trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi;
- raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati.

7. La conservazione dei dati, delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza è limitata al massimo, ai sette giorni successivi alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici, nonché nel caso in cui si deve aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria.

8. Anche nelle ipotesi in cui l'attività di videosorveglianza sia finalizzata alla tutela della sicurezza urbana, alla luce delle richiamate disposizioni normative, il termine massimo di durata della conservazione dei dati è limitato ai sette giorni successivi alla rilevazione delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza, fatte salve specifiche esigenze di ulteriore conservazione.

9. In ragione di necessità investigative e su richiesta dell'Autorità Giudiziaria o della Polizia Giudiziaria, il responsabile potrà disporre la conservazione delle immagini per un periodo di tempo superiore ai sette giorni previa richiesta al Garante per la protezione dei dati personali che, a seguito di verifica preliminare, potrà rilasciare parere favorevole.

10. Il sistema di videoregistrazione impiegato deve essere programmato in modo da operare al momento prefissato l'integrale cancellazione automatica delle informazioni allo scadere del termine previsto da ogni supporto, anche mediante sovra-registrazione, con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati.

11. In caso di cessazione del trattamento, i dati personali sono distrutti.

Art. 11 - Utilizzo di particolari sistemi mobili

1. Per specifiche finalità concernenti la tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico, la prevenzione, l'accertamento e la repressione di reati, gli operatori di Polizia Locale possono essere dotati di sistemi di microtelecamere per l'eventuale ripresa di situazioni di criticità per la sicurezza propria o altrui.

2. Le videocamere e le schede di memoria di cui sono dotati i sistemi di cui al comma precedente dovranno essere contraddistinte da un numero seriale che dovrà essere annotato in apposito registro recante il giorno, l'orario, i dati indicativi del servizio e la qualifica e nominativo del dipendente che firmerà la presa in carico e la restituzione. La scheda di memoria, all'atto della consegna ai singoli operatori, non dovrà contenere alcun dato archiviato. Il sistema di registrazione dovrà essere attivato solo in caso di effettiva necessità, ossia nel caso di insorgenza delle situazioni descritte al comma 1.

3. Nel caso di assegnazione del dispositivo a singolo operatore di Polizia Locale durante

lo svolgimento di servizio esterno, spetta allo stesso valutare l'attivazione del dispositivo in relazione all'evolversi degli scenari di sicurezza che facciano presupporre una criticità. Lo stesso effettuerà la disattivazione. L'operatore deve avvisare i presenti che sta effettuando una registrazione e al termine del servizio, previa compilazione di un foglio di consegna, affiderà la documentazione video realizzata all'Ufficiale di coordinamento, che provvederà a riversare le immagini su supporto informatico.

4. Il trattamento dei dati personali effettuati con simili sistemi di ripresa deve rispettare i principi di cui all'articolo 5 del Regolamento generale sulla protezione dei dati del 27 aprile 2016 ed in particolare i dati personali oggetto di trattamento debbono essere pertinenti, completi e non eccedenti le finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati, nonché conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati, per poi essere cancellati.

Art. 12 - Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento di dati personali che lo riguardano, l'interessato, in ossequio alle disposizioni di cui agli articoli 15 e ss. del Regolamento generale sulla protezione dei dati del 27 aprile 2016, su presentazione di apposita istanza, ha diritto:

- a) di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati stessi;
- b) ad essere informato sulle finalità e le modalità del trattamento dei dati, sugli eventuali destinatari o categorie di destinatari a cui i dati personali potranno essere comunicati, sul periodo di conservazione dei dati personali;
- c) di richiedere la cancellazione qualora sussista uno dei motivi di cui all'articolo 17 del Regolamento generale sulla protezione dei dati del 27 aprile 2016, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- d) di opporsi, in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ai sensi dell'articolo 21 del Regolamento generale sulla protezione dei dati del 27 aprile 2016.

2. L'istanza per l'esercizio dei diritti dell'interessato è presentata al responsabile della protezione dei dati dell'Ente, ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 4, del Regolamento generale sulla protezione dei dati del 27 aprile 2016 (i cui dati di contatto sono disponibili sulla home page del sito istituzionale dell'Ente alla Sezione "Privacy") ovvero al responsabile del trattamento dei dati individuato nel Comandante della Polizia Locale.

3. Nel caso di richiesta di accesso alle immagini, l'interessato dovrà provvedere ad indicare:

- il luogo, la data e la fascia oraria della possibile ripresa;
- l'abbigliamento indossato al momento della possibile ripresa;
- gli eventuali accessori in uso al momento della possibile ripresa;
- l'eventuale presenza di accompagnatori al momento della possibile ripresa;
- l'eventuale attività svolta al momento della possibile ripresa;
- eventuali ulteriori elementi utili all'identificazione dell'interessato.

4. Il responsabile della protezione dei dati dell'Ente ovvero il responsabile del trattamento accerterà l'effettiva esistenza delle immagini e di ciò darà comunicazione al richiedente; nel caso di accertamento positivo firmerà, altresì, il giorno, l'ora e il luogo in cui l'interessato potrà prendere visione delle immagini che lo riguardano.

5. Qualora, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 3, del Regolamento generale sulla protezione dei dati del 27 aprile 2016 l'interessato chieda di ottenere una copia dei dati personali oggetto di trattamento, si procederà al rilascio dei file contenenti le immagini in un formato

elettronico di uso comune, previo oscuramento dei dati identificativi riferiti alle altre persone fisiche eventualmente presenti al momento della ripresa, in ossequio alla previsione di cui all'articolo 15, paragrafo 4, del Regolamento generale sulla protezione dei dati del 27 aprile 2016.

6. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

7. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1, l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può altresì farsi assistere da persona di fiducia.

8. Nel caso di esito negativo all'istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

CAPO IV - MISURE DI SICUREZZA

Art. 13 - Sicurezza dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sono conservati ai sensi e per gli effetti del precedente articolo 10.

2. I dati raccolti mediante il sistema di videosorveglianza dovranno essere protetti con idonee e preventive misure tecniche e organizzative in grado di garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio. Dette misure, in particolare, assicurano:

- a) la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
- b) il ripristino tempestivo della disponibilità e dell'accesso ai dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
- c) la sistematica e periodica verifica e valutazione dell'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

3. Ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 2, del Regolamento generale sulla protezione dei dati del 27 aprile 2016, nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, l'Amministrazione terrà conto dei rischi presentati dal trattamento che derivano in particolare dalla distribuzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati dall'Ente.

4. A questo fine, sono adottate le seguenti specifiche misure tecniche e organizzative che consentano al titolare di verificare l'attività espletata da parte di chi accede alle immagini e/o controlla i sistemi di ripresa:

- a) in presenza di differenti competenze specificatamente attribuite ai singoli operatori devono essere configurati diversi privilegi di visibilità e di trattamento delle immagini. Tenendo conto dello stato dell'arte e in base alle caratteristiche dei sistemi utilizzati, i soggetti designati quali responsabili e incaricati del trattamento dovranno essere in possesso di credenziali di autenticazione che permettano di effettuare, a seconda dei compiti attribuiti a ciascuno, unicamente le operazioni di competenza;
- b) laddove i sistemi siano configurati per la registrazione e successiva conservazione delle immagini rilevate, dovrà essere altresì attentamente limitata la possibilità, per i soggetti abilitati, di visionare non solo in sincronia con la ripresa, ma anche in tempo differito, le immagini registrate e di effettuare sulle medesime immagini operazioni di cancellazione o di duplicazione;
- c) per quanto riguarda il periodo di conservazione delle immagini, così come già indicato al precedente articolo 10, dovranno essere predisposte misure tecniche per la cancellazione, in forma automatica, delle registrazioni, al rigoroso scadere del termine previsto;

- d) nel caso di interventi derivanti da esigenze di manutenzione, si renderà necessario adottare specifiche cautele; in particolare, i soggetti incaricati di procedere a dette operazioni potranno accedere alle immagini oggetto di ripresa solo se ciò si renda indispensabile al fine di effettuare le necessarie verifiche tecniche. Dette verifiche avverranno in presenza dei soggetti dotati di credenziali di autenticazione ed abilitanti alla visione delle immagini;
- e) gli apparati di ripresa digitali connessi a reti informatiche dovranno essere protetti contro i rischi di accesso abusivo;
- f) la trasmissione tramite una rete pubblica di comunicazioni di immagini riprese da apparati di videosorveglianza sarà effettuata previa applicazione di tecniche crittografiche che ne garantiscano la riservatezza; le stesse cautele sono richieste per la trasmissione di immagini da punti di ripresa dotati di connessioni wireless (tecnologie Wi-Fi, Wi Max, Gprs).

5. Come già indicato al precedente articolo 6, il titolare procede a designare con atto scritto il responsabile dei dati trattati e, quest'ultimo, come già indicato all'articolo 7, provvede ad individuare, sempre in forma scritta, le persone fisiche autorizzate al trattamento, autorizzate ad accedere ai locali dove sono situate le postazioni di controllo, ad utilizzare gli impianti e, nei casi in cui sia indispensabile per gli scopi perseguiti, a visionare le immagini.

6. Il titolare e il responsabile dei dati trattati vigilano sulla condotta tenuta da chiunque agisca sotto la loro autorità e abbia accesso ai dati personali, provvedono altresì ad istruire e formare i soggetti autorizzati sulle finalità e sulle modalità del trattamento, sul corretto utilizzo delle procedure di accesso ai sistemi, sugli obblighi di custodia dei dati e, più in generale, su tutti gli aspetti aventi incidenza sui diritti dei soggetti interessati.

Art. 14 - Accesso alle centrali di controllo

1. I dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento sono custoditi, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10, presso il datacenter e le centrali di controllo ubicate presso il Comando di Polizia Locale di Treia, nonché presso le altre sedi collegate specificate nell'articolo 4, comma 3, del presente regolamento.

2. L'accesso alle centrali di controllo è consentito esclusivamente al titolare, ai responsabili e ai soggetti autorizzati, individuati ai sensi degli articoli 6, 7, 8 e 9 del presente regolamento.

3. L'accesso da parte di soggetti diversi da quelli indicati al comma 2 del presente articolo è subordinato al rilascio, da parte del titolare o dei responsabili, di un'autorizzazione scritta, motivata e corredata da specifiche indicazioni in ordine ai tempi ed alle modalità dell'accesso.

L'accesso avviene in presenza di soggetti autorizzati dal Comando di Polizia Locale di Treia individuati ai sensi dell'articolo 8 del presente regolamento.

4. Fermo quanto previsto dal comma 3 del presente articolo, l'accesso alle centrali di controllo può essere consentito esclusivamente ad incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui all'articolo 4 del presente regolamento, nonché al personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali.

5. I responsabili impartiscono idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamenti di dati da parte dei soggetti autorizzati all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali garantendo la riservatezza delle informazioni.

6. Gli incaricati vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni impartite dai responsabili e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.

Art. 15 - Accesso agli impianti e ai dati

1. L'accesso agli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento avviene da

postazioni dedicate situate all'interno della sede del Comando di Polizia Locale di Treia, del Comando Stazione Carabinieri di Treia o di altre Forze dell'ordine a ciò autorizzate, previo assenso dell'Amministrazione comunale e sulla base di determinati protocolli d'intesa nonché da postazioni di registrazione remote qualora non sia tecnicamente possibile la trasmissione dati alla centrale operativa del Comando Polizia Locale. L'accesso ai dati può essere effettuato esclusivamente da operatori muniti di credenziali di accesso valide e strettamente personali, rilasciate dal responsabile del trattamento.

2. L'accesso ai dati registrati al fine del loro riesame, nel rigoroso arco temporale previsto per la conservazione, è consentito solamente in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 4 del presente regolamento.

3. L'accesso alle immagini è consentito esclusivamente:

- a) al titolare, al responsabile ed agli autorizzati del trattamento;
- b) alle Forze di Polizia (sulla base di richiesta scritta formulata dal rispettivo comando di appartenenza e acquisita dall'Ente) nonché per finalità di indagine dell'Autorità Giudiziaria (sulla base di formale richiesta proveniente dal Pubblico Ministero e acquisita dall'Ente);
- c) alla società fornitrice dell'impianto ovvero al soggetto incaricato della manutenzione nei limiti strettamente necessari alle specifiche esigenze di funzionamento e manutenzione dell'impianto medesimo ovvero, in casi del tutto eccezionali, all'amministratore informatico del sistema comunale (preventivamente individuato quale incaricato del trattamento dei dati);
- d) all'interessato del trattamento (in quanto oggetto delle riprese) che abbia presentato istanza di accesso alle immagini, previo accoglimento della relativa richiesta. L'accesso da parte dell'interessato sarà limitato alle sole immagini che lo riguardano direttamente; al fine di evitare l'accesso ad immagini riguardanti altri soggetti, dovrà pertanto essere utilizzata, da parte del responsabile del trattamento, una schermatura del video ovvero altro accorgimento tecnico in grado di oscurare i riferimenti a dati identificativi delle altre persone fisiche eventualmente presenti;
- e) ai soggetti legittimati all'accesso ai sensi e per gli effetti degli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, nei casi in cui, in ossequio alle previsioni di cui all'articolo 24, comma 7, legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, l'accesso alle immagini sia necessario per curare o per difendere gli interessi giuridici del richiedente. L'accesso sarà garantito mediante l'utilizzo di tecniche di oscuramento dei dati identificativi delle persone fisiche eventualmente presenti non strettamente indispensabili per la difesa degli interessi giuridici del soggetto istante.

CAPO V - SISTEMI INTEGRATI DI VIDEOSORVEGLIANZA

Art. 16 - Sistema integrato di videosorveglianza

1. Al fine di promuovere la sicurezza integrata sul territorio, recependo i contenuti del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, recante "*Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città*" ed in particolare rispetto le previsioni di cui all'articolo 7 dello stesso, possono essere individuati specifici obiettivi per incrementare il controllo del territorio attraverso il concorso, sotto il profilo di sostegno strumentale, finanziario e logistico, di soggetti pubblici e privati. Tali obiettivi sono individuati nell'ambito dei "patti per l'attuazione della sicurezza urbana" di cui all'articolo 5 del predetto decreto, nel rispetto delle linee guida adottate.

2. In data 20 novembre 2019 il Comune di Treia, con deliberazione di Giunta comunale n. 120, ha approvato il protocollo d'intesa per la realizzazione di un sistema integrato di videosorveglianza mediante l'utilizzato di telecamere intelligenti OCR.

3. Oltre all'ipotesi di cui al comma 1 del presente articolo, potranno essere attivate le seguenti tipologie di sistemi integrati, previa sottoscrizione di uno specifico protocollo di

gestione:

- a) gestione coordinata di funzioni e servizi tramite condivisione delle immagini riprese da parte di diversi e autonomi titolari del trattamento, utilizzanti le medesime infrastrutture tecnologiche;
- b) collegamento telematico di diversi titolari di trattamento ad un “centro” unico gestito da soggetto terzo;
- c) collegamento del sistema di videosorveglianza con la sala operativa degli organi di polizia.

4. L'utilizzo di sistemi integrati di videosorveglianza, ivi compresi quelli che consentono di rendere disponibili le immagini alle Forze di Polizia, non deve essere sottoposto a verifica preliminare da parte del Garante nei casi in cui possano essere applicate, oltre alle generali misure di sicurezza (individuate dal Garante nel punto 3.3.1 del provvedimento dell'8 aprile 2010) le seguenti specifiche ulteriori misure che prevedono:

- a) l'adozione di sistemi idonei alla registrazione degli accessi logici degli incaricati e delle operazioni compiute sulle immagini registrate, compresi i relativi riferimenti temporali, con conservazione per un periodo di tempo congruo all'esercizio dei doveri di verifica periodica dell'operato dei responsabili da parte del titolare, comunque non inferiore a sei mesi;
- b) la separazione logica delle immagini registrate dai diversi titolari.

CAPO VI - TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Art. 17 – Mezzi di ricorso, tutela amministrativa e tutela giurisdizionale

1. Per tutto quanto attiene al diritto di proporre reclamo o segnalazione al Garante, nonché con riferimento ad ogni altro profilo di tutela amministrativa o giurisdizionale, si rinvia integralmente a quanto disposto dagli articoli 77 e seguenti del Regolamento generale sulla protezione dei dati del 27 aprile 2016 ed alle disposizioni attuative.

Art. 18 - Diritto al risarcimento, responsabilità e danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

1. Chiunque subisca un danno materiale o immateriale per effetto del trattamento di dati personali, ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno dal titolare o dal responsabile del trattamento ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 82 del Regolamento generale sulla protezione dei dati del 27 aprile 2016.

2. Il titolare o il responsabile del trattamento è esonerato dalla responsabilità se dimostra che l'evento dannoso non gli è in alcun modo imputabile.

3. Le azioni legali per l'esercizio del diritto di ottenere il risarcimento del danno sono promosse dinanzi alle autorità giurisdizionali competenti a norma del diritto dello Stato membro di cui all'articolo 79, paragrafo 2, del Regolamento generale sulla protezione dei dati del 27 aprile 2016.

CAPO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19 – Provvedimenti attuativi

1. Compete alla Giunta comunale l'assunzione dei provvedimenti attuativi conseguenti e ricognitivi al presente regolamento, in particolare la predisposizione dell'elenco dei siti di ripresa, la fissazione degli orari delle registrazioni, nonché la definizione di ogni ulteriore e specifica disposizione ritenuta utile, in coerenza con gli indirizzi stabiliti dal presente regolamento.

Art. 20 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore con il conseguimento della esecutività o della dichiarazione di immediata eseguibilità della deliberazione di approvazione, secondo le leggi vigenti ed osservate le procedure dalle stesse stabilite.

2. Il presente regolamento abroga ogni disposizione regolamentare precedente che disciplina tale materia.

* * * * *